

Corte d'Appello di Venezia - Sez. I

(8 febbraio 1946)

Pres. Presutti - Est. Grieh

Vedovato e S. A. Cave di Montemerlo e Sacerdoti

Appello — Integrazione del giudizio — Inscindibilità o scindibilità della causa. Decadenza — Impossibilità per causa di forza maggiore di dare esecuzione a un'ordinanza — Art. 32 c. p. c.

Ebrei — Fuga per sottrarsi alle persecuzioni razziali — Caso di forza maggiore. Ebrei — D. L. 4 gennaio 1944, n. 2 — Limiti della sua efficacia.

Competenza — Cave — Modalità di esercizio — Competenza amministrativa.

La scindibilità o inscindibilità della causa, più che dal criterio del litis-consorzio facoltativo o necessario, va desunta dall'oggetto stesso della controversia, perchè solo dalla comunità di esso o più parti o dalla interdipendenza necessaria delle varie domande contro più parti nasce quel vincolo di inscindibilità di cui è parola nell'art. 331 c. p. c. e che rende indispensabile in appello la presenza di tutti coloro che intervennero nel giudizio di primo grado.

L'assoluta impossibilità, per cause di forza maggiore, di dare esecuzione all'ordinanza emessa dal consigliere istruttore a sensi dell'art. 331 c. p. c. fa venir meno la sanzione di decadenza, e l'ordinanza, non più perentoria, ma ordinatoria, produce i soli effetti di cui all'art. 332 c. p. c., e cioè la sospensione del processo.

L'impossibilità di notificare l'ordinanza alle persone che avrebbero dovuto integrare il giudizio per la fuga delle stesse a causa delle persecuzioni contro i cittadini di razza ebraica, durante il governo della pseudo repubblica sociale italiana, e prima di nominare un procuratore ad litem, non può non attribuirsi a caso di forza maggiore.

Il Decreto legislativo 4 gennaio 1944, n. 2, non spossava automaticamente gli ebrei dei loro beni col trasferimento degli stessi all'ente nazionale di gestione e di liquidazione, occorrendo il decreto di confisca, emesso caso per caso dal prefetto della provincia. (1)

Il regolamento di esercizio delle cave, ed in particolare la determinazione delle distanze da osservarsi nello sfruttamento di cave finilime, è dovuto alle autorità amministrative, essendo al caso applicabili le disposizioni della l. 30 marzo 1893, n. 184, e relativo regolamento sulla polizia delle miniere, e del R. D. 29 luglio 1927, n. 144, sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere, non le comuni norme del codice civile.

In diritto. - 1) La Società Anonima Cave di Montemerlo ha eccepito preliminarmente la inammissibilità dell'appello a sensi dell'art. 331 c. p. c. per non avere il Vedovato provveduto ad integrare il giudizio con la citazione dei Sacerdoti nel termine fissato dal Consigliere Istruttore.

A stabilire se sia o meno applicabile nella specie la sanzione predetta è necessario esaminare se la sentenza impugnata sia stata emessa in causa inscindibile oppure no.

Secondo la deducente l'inscindibilità della causa deriverebbe dal fatto che i Sacerdoti, essendo intervenuti nel giudizio di primo grado per ordine del giudice ed avendovi spiegato persino delle domande proprie, hanno acquistato la qualità di parti sostanziali nel processo, e determinato così un vero e proprio litis-consorzio necessario. Se infatti, soggiunge, in prime cure si ritenne di non

(1) Conforme: Tribunale di Firenze: sentenza 30 luglio 1945 riportata nel fasc. 1° di questa stessa Rivista, a pag. 61.

poter decidere la controversia senza la presenza in causa dei proprietari del fondo, maggiormente la loro presenza è necessaria in appello, dato che si chiede la riforma della sentenza che pronunziò anche nei loro confronti. In altri termini, se il litis-consorzio è necessario per la trattazione e decisione di una causa, la necessità sopravvive alla sentenza, nel senso che questa non può passare in giudicato se non in un momento e in un modo unico per tutti.

A tali considerazioni il Vedovato oppone che l'intervento dei Sacerdoti non fu ordinato perchè necessario, ma per semplici motivi di opportunità, in quanto si ravvisò conveniente far loro sviluppare subito le proprie difese sui punti controversi che avrebbero potuto incidere sulla sfera dei loro diritti: sicchè mai più l'integrazione del contraddittorio in questa sede avrebbe potuto essere disposto a sensi dell'art. 331, ma se mai per i soli effetti dell'art. 332, che non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ove nessuna delle parti abbia provveduto alla notificazione ivi prescritta, ma la semplice sospensione del processo fino a che non siano decorsi i termini fissati negli art. 325 e 327.

Pressochè identiche deduzioni svolgono i Sacerdoti. Anche per essi infatti il loro intervento in primo grado fu ammesso solo per opportunità, in quanto dalla causa avrebbe potuto uscire compromesso il loro diritto di proprietà in ordine al muro ed al confine. Il giudizio però avrebbe potuto avere egualmente il suo corso, dato che si conteneva intorno all'esercizio della cave, sfruttata esclusivamente dal Vedovato e la cui regolamentazione non avrebbe avuto per essi che un interesse indiretto. Che se dalla sentenza fosse rimasto pregiudicato o lesa un loro diritto, avrebbero avuto il rimedio della opposizione di terzo o dell'intervento in appello. Vano pertanto sarebbe parlare nella specie di litis-consorzio necessario.

Non sembra al Collegio che le argomentazioni addotte dalle parti siano sufficienti a porre un sicuro criterio discrezionale tra causa scindibile e causa inscindibile. Quello del litis-consorzio facoltativo o necessario riposa infatti più su elementi formali che sostanziali e, comunque, non sempre di facile indagine. Più esatto appare quello che abbia riguardo all'oggetto stesso della controversia, perchè solo dalla comunità di esso o più parti o dalla interdipendenza necessaria delle varie domande proposte contro più parti nasce quel vincolo di inscindibilità di cui è parola nell'art. 331 c. p. c. Occorre in altri termini che il contenuto della lite sia tale che una parte di essa non possa essere decisa separatamente dalle altre senza dar luogo a possibilità di giudicati contrastanti. Ciò apparirà più manifesto ove si consideri la genesi degli art. 331 e 332. La sentenza pronunziata tra più parti può essere accettata da alcune di esse e da altre impugnata. Poichè il giudizio di appello deve svolgersi in unico contesto in confronto di tutti gli intervenuti nel processo di primo grado, la legge dispone che vi siano chiamati coloro che non appellarono. Ove a tanto non si adempia, nonostante l'ordine del giudice, ne dovrebbe derivare in ogni caso l'improcedibilità dell'impugnazione. Senonchè una tale sanzione e l'obbligo di sostenere le maggiori spese derivanti dalla presenza di più parti in causa non sempre sarebbero stati giustificati dalla natura della causa: l'appello può infatti investire un sol capo della sentenza, cui non sia interessato altri che l'appellante. Di qui la diversa disciplina dettata dalle norme in esame. Se il punto in contestazione non possa essere deciso senza riprendere in esame tutta la controversia, sicchè ne possa derivare una modifica anche nei confronti dei non appellanti, la presenza di costoro è indispensabile e pienamente giustificata appare la sanzione di decadenza a carico di colui che non provvede alla integrazione del giudizio nel termine fissato dal giudice. L'omissione infatti equivale a rinuncia al gravame. Nel caso invece in cui il giudizio può proseguire senza incidere sulle altre parti della sentenza non impugnate, basta che su di queste si formi il giudicato col decorso dei termini previsti negli art. 325 e 327: sol che in pendenza di tali termini il giudizio resta sospeso.

Per l'applicazione dell'una o dell'altra norma deve avervi quindi riguardo all'oggetto della controversia ed alla possibilità di giudicati contraddittori e contrastanti.

11) Non avendo il Vedovato nel termine predetto dato esecuzione all'ordinanza testè ricordata, chiese la S. A. Cave di Montemerlo in periodo istruttorio e richiede ancor oggi, che sia *dichiarato inammissibile l'appello*.

A tale domanda il Vedovato oppone una prima difesa. Assume, infatti, di non aver potuto eseguire l'ordinanza in quanto Adele e Gino Sacerdoti, in conseguenza delle leggi razziali e delle persecuzioni nazifasciste, erano da tempo fuggiaschi, e se ne ignoravano pertanto il domicilio e la residenza. Osserva in secondo luogo che al 26 febbraio 1945, data dell'ordinanza, la nostra regione faceva parte della repubblica sociale italiana dal cui governo era stato emesso il decreto legislativo 4 gennaio 1944 n. 2, pel quale gli ebrei residenti in Italia non potevano essere proprietari, nè gestori, in tutto o in parte, di aziende, terreni, fabbricati o titoli, indipendentemente dalla loro discriminazione, e tutti i loro beni, confiscati a favore dello stato, erano dati in amministrazione all'ente di gestione e liquidazione immobiliare. Poichè anche la proprietà Sacerdoti, a quel tempo, doveva considerarsi passata allo Stato, solo quest'ultimo, quale nuovo proprietario, avrebbe avuto diritto di intervenire in giudizio, mentre il Consigliere Istruttore aveva invece ordinato di citare i Sacerdoti e solo costoro dovevano essere citati.

Non contesta l'appellata l'impossibilità di citare i Sacerdoti, in quanto esplicitamente riconosce che costoro erano stati costretti a rendersi irreperibili per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste, e risulta dagli atti che il loro procuratore ad lites, avv. Piero Dolfin, aveva ricevuto il mandato soltanto per il giudizio di prime cure; ma rileva che l'ordinanza disponeva la citazione dei Sacerdoti o *chi per essi* e che pertanto, in mancanza dei primi, e per effetto del decreto 4 gennaio 1944, appunto l'ente di gestione e di liquidazione avrebbe dovuto essere citato.

A questa eccezione il Vedovato si limita ad opporre che essendo intervenuti i Sacerdoti in giudizio prima che fosse stata emessa la dichiarazione di inammissibilità, ciò sarebbe sufficiente a regolarizzare la procedura.

Il rilievo però è erroneo perchè, a parte l'esame se la comparizione spontanea attui perfettamente il precetto dell'art. 331, la decadenza si verifica ope legis nel momento stesso in cui il termine è scaduto, senza bisogno di istanza di parte o di dichiarazione di giudice. Ciò discende dalla sanzione di cui all'art. 153 c. p. c., secondo la quale i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno sull'accordo delle parti, nonchè da quella di cui all'art. 154, per la quale i termini ordinatori possono essere prorogati soltanto prima della scadenza.

L'eccezione della S. A. Cave di Montemerlo va invece respinta per altro ordine di considerazioni. A parte ogni indagine se, dopo l'emissione del D. L. Lgt. 5 ottobre 1945 n. 249, il quale ha dichiarato privi di efficacia giuridica gli atti e i provvedimenti legislativi adottati sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana, possa ancora riconoscersi un effetto qualsiasi, sia pure nel periodo repubblicano, al decreto legislativo 4 gennaio 1944, sembra alla Corte che ogni richiamo allo stesso sia nella specie ozioso. Perchè se è vero che per effetti dell'art. 1 di esso era fatto divieto ai cittadini italiani di razza ebraica, anche se discriminati, di possedere nel territorio dello Stato beni di qualsiasi natura; che per l'art. 2 tutti i debitori di persone di razza ebraica erano tenuti a denunziare entro breve termine i loro debiti; che per l'art. 5 era vietato ogni modo di adempimento delle obbligazioni contratte verso dette persone e che per l'art. 7 erano confiscati a favore dello Stato tutti i beni di costoro, sta di fatto che lo spossessamento in favore dello Stato non

era automatico. Perchè il trasferimento della proprietà si verificasse occorreva infatti (art. 8) un decreto di confisca emesso caso per caso dal capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni, contro il quale era ammesso ricorso al ministro dell'interno. Tra l'entrata in vigore del provvedimento legislativo e i decreti di confisca i beni dei cittadini ebraici erano soggetti soltanto a censimento e sequestro, restando tuttora nel possesso dei proprietari al di fuori di ogni ingerenza dell'ente di gestione. Onde, siccome non risulta che nei confronti dei Sacerdoti fosse a tutto il 15 aprile 1945 intervenuto il decreto di confisca, non poteva il Vedovato chiamare in giudizio l'ente suddetto.

Per i fatti rilevati, non potendo attribuirsi a negligenza del Vedovato, *ma a vero caso di forza maggiore*, l'inesecuzione dell'ordinanza del Consigliere Istruttore, non può dichiararsi una decadenza che quella presuppone. Ne consegue che, essendo i Sacerdoti intervenuti in giudizio spontaneamente alla prima udienza successiva alla liberazione di questo territorio dalla occupazione nazifascista, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Sotto questo riflesso più logico appare ritenere, per l'impossibilità di esecuzione censuata, l'ordinanza soltanto ordinatoria, non già perentoria, produttiva conseguentemente dei soli effetti di cui all'art. 332, e ritenere non più necessaria la sospensione del procedimento per l'avvenuto intervento spontaneo dei consorti Sacerdoti.

Certo, la questione, così come risolta, importa una *sostanziale modifica* del rigoroso dettato dell'art. 331, ma siccome il codice di rito è stato predisposto per la normalità dei casi e il legislatore non poteva prevedere le eccezionali circostanze verificatesi nel nostro paese per effetto della guerra e più ancora la particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi alcuni territori rispetto agli altri in seguito all'invasione tedesca e alcune determinate categorie di cittadini, spetta pure al magistrato, cui è demandata l'interpretazione e l'applicazione delle leggi, adattarle ai casi particolari ed eccezionali che non troverebbero, altrimenti, una equa e adatta regolamentazione.

Ma, nella specie, la questione trova soluzione nella legge stessa. Non certo nella l. 22 maggio 1942 n. 568 invocata dai Sacerdoti, che all'art. 5 dà facoltà al giudice della impugnazione, fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, di rinviare in termine per la proposizione dell'impugnazione la parte che ne faccia istanza, quando provi che ne è decaduta o che non ha proposto il gravame contro la sentenza notificata per assoluta impossibilità di provvedervi a causa dello stato di guerra. E ciò perchè, indipendentemente da questioni di rito, la norma citata prevede l'ipotesi dell'impugnazione principale e non di quella incidentale o dell'intervento adesivo, quale quello spiegato dai Sacerdoti con la loro costituzione nel giudizio stesso e tuttora pendente. Ma indubbiamente soccorrono il R. D. L. 3 gennaio 1944 n. 1 e il D. L. Lgt. 24 dicembre 1944 n. 392, il primo dei quali all'art. 1 dispone la sospensione di diritto, dichiarabile anche di ufficio, fino al 31 dicembre 1944 del corso dei termini di prescrizione, nonchè dei termini perentori, tanto legali, quanto convenzionali, portanti decadenza da azione, eccezione o diritto qualsiasi, qualora fosse esistita la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo stato di guerra; e il secondo ha prorogato tale disposizione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, specificando che la sospensione si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice. Ed invero, se il Vedovato non ha potuto provvedere, per cause dipendenti dallo stato di guerra, alla citazione dei Sacerdoti nel termine stabilito nell'ordinanza del Consigliere Istruttore e questo termine, per i provvedimenti citati, si intende sospeso di diritto, ne deriva che nè egli può essere dichiarato decaduto dall'appello, nè può ritenersi irrituale l'intervento in giudizio dei Sacerdoti.

Eccepisce però la S. A. Cave di Montemerlo che l'impossibilità di citare i

Sacerdoti non può attribuirsi allo stato di guerra, ma a particolari leggi e provvedimenti amministrativi di natura politico-razziale. Senonchè l'obbiezione non ha consistenza giuridica. Adoperando la locuzione « cause dipendenti dall'attuale stato di guerra » il legislatore non ha inteso riferirsi, con criterio restrittivo, a quelle direttamente connesse con le operazioni belliche, ma a tutte indistintamente quelle i cui effetti possono considerarsi una conseguenza della guerra. Ciò si desume in modo chiaro e preciso dall'art. 7 del citato R. D. L. gennaio 1944 in cui, eccezionalmente, per il pagamento dei tributi, i termini restano sospesi solo se il contribuente si sia trovato nella materiale impossibilità di adempiere l'obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico, o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località. E non può negarsi, nè in fatto, nè in diritto, che la fuga degli ebrei dal territorio della repubblica sociale italiana sia stata causata appunto dalla guerra. Senza dubbio i provvedimenti razziali della repubblica di Salò non andavano oltre la spoliazione degli ebrei, ma la occupazione tedesca portò seco la cattura, la deportazione e lo sterminio degli israeliti e poichè l'occupazione suddetta fu un fatto di guerra e la fuga dei perseguitati fu un effetto di tale fatto, è vano affermare che essa non fu determinata direttamente dallo stato di guerra.

Nè d'altra parte varrebbe opporre che i provvedimenti legislativi citati del governo legittimo sarebbero entrati in vigore nel territorio dell'Italia settentrionale quando già si era verificata la decadenza e quindi l'inammissibilità dell'appello, perchè l'art. 8 del medesimo R. D. L. 3 gennaio 1944, disponendo che le disposizioni relative alla sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza hanno effetto dall'8 settembre 1943, dà alla sospensione stessa effetto retroattivo e quindi nulla sarebbe stata la dichiarazione di decadenza e di inammissibilità dell'appello che fosse stata già dichiarata.

Siccome poi i provvedimenti legislativi di cui sopra erano già entrati in vigore al 18 agosto, allorchè il consigliere istruttore avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, non poteva questi ignorarli e pronunziare un provvedimento escluso ormai dalla legge speciale.

Non sembra infine fuor di luogo osservare che l'eccezione della S. A. Cave di Montemerlo non raggiungerebbe, se accolta, che un fine dilatorio, perchè se i Sacerdoti possono per la legge del 1942 essere riammessi in termini per appellare, e per i provvedimenti legislativi del 1944 tali termini non sono peranco scaduti nei loro confronti, nell'appello che essi proporrebbero potrebbe pur sempre essere citato il Vedovato a sensi degli art. 331 e 332, e l'intero oggetto della controversia sarebbe riportato all'esame del magistrato, nonostante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Vedovato.

Ciò conforta la bontà delle argomentazioni che precedono.

III) Resta a risolvere una terza questione pregiudiziale: quella della competenza del giudice a decidere la controversia principale.

All'eccezione di incompetenza del magistrato ordinario, sollevata dal Vedovato e dai Sacerdoti, l'appellata Società oppone innanzi tutto il giudicato. Osserva infatti che essa fu già proposta e discussa dinanzi al Pretore di Padova e che questi con la sentenza 27 agosto 1941, non impugnata nei termini di legge, la respinse; che conseguentemente non poteva essere ripresa in esame dal Tribunale di Padova e tanto meno può esserla in appello.

Non sembra al Collegio che la sentenza del Pretore possa precludere il riesame della questione.

Il giudicato non si ha rispetto alle considerazioni di fatto o di diritto che si svolgono per giustificare una determinata decisione, ma nei confronti di quanto formò oggetto della controversia. Ora dinanzi al Pretore si discusse se questi fosse o meno competente a statuire in ordine ad azioni di danno temute dall'esercizio di una cava; dinanzi al Tribunale, invece, la lite ebbe per oggetto il regolamento delle distanze da osservarsi nell'esercizio delle cave. La diversità di contenuto delle due cause esclude pertanto che l'una sentenza possa spiegare influenza sulla decisione dell'altra controversia con pericolo di contraddittorietà e conseguentemente esclude l'esistenza del giudicato rispetto alla seconda. Tali principi sono così ovvi che il Tribunale non ritenne neanche il caso di prendere in considerazione l'eccezione e di spendere una parola per respingerla. Ond'è che esattamente il Tribunale medesimo riprese in esame la questione e bene è stata riportata in sede di appello dinanzi questa Corte.

Ora sembra al Collegio che la regolamentazione dell'esercizio delle cave esuli dalla competenza dell'autorità giudiziaria. Più che dalle norme della L. 30 marzo 1893, n. 184 e del regolamento relativo approvato con R. D. 10 gennaio 1907, n. 152, ciò si desume dal R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, che porta profonde modificazioni alle norme sino allora vigenti e pone gravi limiti ai diritti dei privati. Concetto informatore delle nuove disposizioni è che la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali attiene all'interesse pubblico, sì che questo deve prevalere su quello dei privati. Così l'art. 4 vieta la ricerca delle sostanze minerali senza permesso del ministro per l'economia nazionale, permesso non concedibile a chiunque, fosse pure il proprietario del suolo, ma a chi, a giudizio insindacabile del ministro, abbia la capacità tecnica ed economica necessaria (art. 5). Conseguentemente (art. 8) il permesso non può essere ceduto. I possessori dei fondi nel cui perimetro devono effettuarsi le ricerche, non possono opporsi ai lavori, ma hanno solo diritto al risarcimento dei danni e facoltà di esigere una cauzione (art. 10). Pertanto non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni (art. 19). Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività, tranne che dal ministro per l'economia nazionale, sentito il consiglio superiore delle miniere, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi (art. 26). Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo (art. 45), ma a condizione che il proprietario ne intraprenda la coltivazione e vi dia sufficiente sviluppo, perchè se ciò non facesse, il ministro per l'economia nazionale può, sentito il consiglio superiore delle miniere, preliggergli un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori, pena, in caso di inadempimento, la decadenza con la concessione della cava o torbiera ad altri. Tanto per le miniere che per le cave e torbiere si dispone che il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio di esse. (art. 31). I rapporti di vicinanza sono poi regolati dagli art. 46 e seguenti. Il primo di essi sancisce che quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno, ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati. L'art. 47 prescrive che per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniera, cava o torbiera possono essere costituiti consorzi volontari o obbligatori e che in quest'ultima ipotesi si provvede con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il consiglio superiore delle miniere. E l'art. 60 prevede che allorchè il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere o vicine, appartenenti a concessionari di diversi versanti comprometta la esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la

possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica.

Da tutte queste disposizioni è facile rilevare come in materia di miniere, cave e torbiere predomina l'interesse pubblico della produzione su quello privato e come detto interesse sia tutelato dall'autorità amministrativa all'infuori dell'autorità giudiziaria. A questa è riservata la tutela di tutti gli altri diritti che esulano dalla sfera di competenza dell'autorità amministrativa. Che se dalla esecuzione da parte dei privati di provvedimenti amministrativi derivano danni al proprietario del fondo o al vicino, questi non potrà opporsi all'esecuzione dei lavori di coltivazione, ma potrà solo richiedere il risarcimento. Ciò è fatto maggiormente palese ove si consideri che la legge del 1927 all'art. 64 richiama, fra gli altri, l'art. 12 della legge del 1893, secondo cui, «ove i lavori di miniera, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, prescriverà il modo con cui debbono essere condotti, al fine di ovviare ad ogni inconveniente, e potrà prescrivere che siano assoggettati, in tutto o in parte, secondo che occorrerà, ad una direzione unica, per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei lavori».

Che questi siano i concetti informativi della legge si rileva dalla stessa *relazione al Re*. Vi si dice infatti: «La scienza ha condannato, e per sempre, la concezione formale e manifestamente irrazionale del diritto di proprietà, posta a fondamento del sistema fondiario. La proprietà, oltre che come un diritto, è sempre più intesa come un dovere sociale. Le facoltà del proprietario possono e debbono armonizzarsi con le esigenze crescenti della consociazione civile. D'altro canto, la necessità della pubblica economia consigliano, oggi più che in passato, di sincronizzare la disponibilità del sottosuolo da quella della superficie. Il superficiario raramente possiede la capacità tecnica ed economica che sono indispensabili per condurre le complesse aziende minerarie. Il più delle volte, il suo intervento è puramente negativo con pretese smodate di fronte alle quali cadono le iniziative più ardimentose... Il regolamento dell'esercizio minerario è stato ordinato e stabilito in conformità del principio informatore del sistema... *L'autorità pubblica, ed essa soltanto, può consentire* le indagini e le coltivazioni minerarie, *int vigila sulle une e sulle altre, perchè siano osservate le norme emanate a fini di polizia, a tutela del lavoro, ad assicurare il rilevamento e lo studio tecnico economico e statistico dell'attività industriale relativa; coordina gli interessi privati con le necessità pubbliche, determinando la forma di subordinazione dei primi ai secondi; revoca le facoltà conferite nei casi di constatata inadempienza».*

Tali principi trovano del resto consacrazione anche nel nuovo codice civile laddove all'art. 840, premesso che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino, si soggiunge che «questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere».

Si nega da parte della S. A. Cave di Montemerlo che il predetto art. 840 sia innovativo rispetto alla norma del codice del 1865, art. 447; ma basta raffrontare i due precetti di legge per rilevarne icata oculi la diversa portata: quello abrogato stabiliva che il proprietario del suolo poteva fare nel sottosuolo qualsiasi scavamento e trarne tutti i prodotti possibili, salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle miniere e di polizia. Stiechè, non contenendo la legge del 1893 altre limitazioni per gli scavamenti che quelle previste dall'art. 6, logicamente ne derivava che dovessero per le altre appli-

carsi le norme di cui agli art. 575 e segg.. Ciò era tanto più evidente in quanto il proprietario del suolo era in ogni caso proprietario del sottosuolo e quindi anche delle miniere e cave esistenti. Il vigente art. 840 invece, affermando che il principio generale contenuto nella prima parte non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere, importa implicitamente che, quando si versi in quest'ultima materia, gli scavi possono effettuarsi anche se rechino danno al vicino, così come è stabilito negli art. 45 e 46 della legge del 1927, ma col regolamento ivi previsto.

In questi sensi si è orientata del resto la dottrina e la giurisprudenza più recente, dopo la pubblicazione della legge del 1927. Il Tribunale di Parma, infatti, con sentenza 23 dicembre 1938 (est. Morandini; Soucini c. A.G.I.P.) negò la proponibilità della denuncia di nuova opera contro il ricercatore minerario, perchè la domanda diretta ad ottenere la demolizione o riduzione dell'opera e il risarcimento dei danni non poteva essere accolta di fronte «al disposto dell'art. 10 del R. D. 29 luglio 1927 n. 1443, in quanto essa è di aperta opposizione ai lavori di ricerca». E la Suprema Corte (Sez. II, pres. Telasio, est. Tommasi: 20 dicembre 1940-4 marzo 1941) tenne ferma tale pronuncia osservando che per la legge citata è in modo categorico imposto ai proprietari dei fondi, compresi nel perimetro delle ricerche, l'obbligo di non opporsi alle operazioni che il ricercatore, senza limiti e distinzioni, intenda espletare per il raggiungimento dello scopo, sicchè ad essi altro non spetta che il diritto al risarcimento dei danni ai loro fondi legittimamente inferti in occasione dei lavori di ricerca, nonchè la facoltà di esigere una congrua cauzione da determinarsi, in caso di contestazione, in via provvisoria, dall'ingegnere capo del distretto minerario, e definitivamente dall'autorità giudiziaria. E soggiunse: «La disposizione si giustifica appieno, avendo riguardo da un lato all'importanza che oggidi hanno, nell'interesse dell'economia nazionale, le ricerche di miniere, e dall'altro considerando che l'art. 5 del ricordato decreto, per la migliore garanzia del regolare andamento dei lavori di ricerca e del sicuro indennizzo dei danni dovuti ai proprietari dei terreni soggetti, prescrive che il permesso di ricerche minerarie è esclusivamente accordato a chi abbia, a giudizio insindacabile del ministro competente, l'idoneità, tecnica ed economica, a condurre i lavori, i quali per giunta vanno eseguiti sotto il controllo affidato al corpo reale delle miniere. In tale situazione, voler distinguere fra danni strettamente attinenti alle operazioni di ricerca e danni che, pur se ne dipendono, possono evitarsi senza pregiudizio dei lavori, è porre una distinzione che, oltre a non essere consentita dalla legge speciale, lascerebbe alla discrezione del magistrato di esercitare un sindacato inammissibile sull'attività del ricercatore».

Il Tribunale di Casale poi con sentenza 11-26 marzo 1941 (est. Pronzato; Bargerò c. S. A. Eternit) prendendo in esame l'art. 47 del R. D. del 1927, rilevato che la finalità prevalente della nuova legge è quella della tutela dell'interesse pubblico con conseguente limitazione dei diritti dei singoli, si che non è possibile ai privati di insorgere in sede contenziosa avanti l'autorità giudiziaria contro di esse, affermò che ove sia pendente un ricorso all'autorità competente per la costituzione di un consorzio obbligatorio, il giudizio pendente ad accertare se l'esercente di una miniera, cave o torbiere abbia diritto o meno all'escavazione con preminenza nei confronti dell'esercente di altra cave o miniera deve essere sospeso fino all'esito del ricorso stesso, perchè l'accoglimento del ricorso e la correlativa costituzione del consorzio obbligatorio determinerebbero insindacabilmente quella limitazione dei diritti sui quali verteva la controversia ed importerebbe conseguentemente la reiezione delle domande stesse. E soggiunse: «E' ovvio che l'interesse pubblico ad una più fruttuosa coltivazione delle miniere e cave, a cui mira la costituzione degli eventuali consorzi obbligatori, sarebbe frustrato, se nel tempo in cui il ricorso è pendente, uno degli interessati avesse facoltà di liberamente esercitare il suo di-

ritto, potendo il più delle volte avvenire che a causa di ciò il consorzio, una volta costituito, trovi il campo del suo funzionamento irrimediabilmente compromesso ».

Dai giudicati predetti si rileva che di fronte ai principi della nuova legge tutto quanto ha riferimento all'esercizio di miniere, cave e torbiero è sottratto al regolamento giudiziario, essendo attribuito all'autorità amministrativa, unica competente a decidere e stabilire come debbano avvenire le coltivazioni nel preminente interesse dell'economia nazionale, cui devono cedere il posto gli interessi dei singoli, siano pur questi i proprietari delle cave o miniere.

(*Omissis*).